

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/752 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 2023****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («la RPC», «Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».
- (2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2229 ⁽³⁾ la Commissione ha chiuso il riesame intermedio parziale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaisen Biochemical Co., Ltd («Shandong Kaisen»), senza modificare il livello delle misure antidumping in vigore.
- (3) In seguito a un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure iniziali di altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/94 ⁽⁴⁾ della Commissione («il precedente riesame in previsione della scadenza»).
- (4) I dazi antidumping attualmente in vigore sono dazi ad valorem, istituiti con un'aliquota del 53,2 %, fatta eccezione per Shandong Kaisen Biochemical Co., Ltd (5,6 %) e Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd (27,1 %).

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾ la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2229 della Commissione, del 9 dicembre 2016, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaisen, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 40).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/94 della Commissione, del 19 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 20.1.2017, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU C 25 del 18.1.2022, pag. 8.

